

ATTO COSTITUTIVO

Lugnano e Medioevo – Associazione di Rievocazione Storica”

In data 15 luglio 2022, presso le Sale Civiche di Palazzo Pennone, ubicate in Lugnano in Teverina (TR), alle ore 17,15, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Sig. Bracoloni Marco nato il 17/07/1990 a Terni e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Vicolo del Macello n. 10 C.F: BRCMRC89L17L117M;
- 2) Sig. Quattrone Giovanni nato il 25/10/1966 a Roma e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Via Duca Degli Abruzzi n. 44 C.F: QTTGNN66R25H501M;
- 3) Sig.ra Monesi Silvia nata il 27/05/1982 a Terni e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Vicolo Dell'Aquila n. 10 C.F: MNSSLV82E67L117M;
- 4) Sig.ra Finistauri Clara nata il 04/01/1982 a Terni e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Via Della Loggia n. 43 C.F: FNSCLR82A44L117V;
- 5) Sig.ra Santacroce Fiorella nata il 28/05/1969 a Terni e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Vocabolo Collesecco n. 51K C.F: SNTFLL69E68L117Q;
- 6) Sig.ra Tessicini Alessia nata il 25/07/1990 a Roma e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Via Della Libertà n. 24 C.F: TSSLSS92L65H501V;
- 7) Sig.ra Gianni Francesca nata il 28/12/1990 a Terni e residente a Lugnano in Tev. (TR) in Via Orvieto n. 23 C.F: GNNFNC90T68L117I.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il **Sig. Bracoloni Marco** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la **Sig.ra Finistauri Clara** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Lugnano e Medioevo – Associazione di Rievocazione Storica ", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lugnano in Teverina Piazza S. Maria n. 1, e con durata illimitata.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione “ **APS - Ente del Terzo Settore-ETS**”, contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “ **Lugnano e Medioevo – Associazione di Rievocazione Storica APS - Ente del Terzo Settore-ETS**”.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

ART. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- **Promozione attraverso le espressioni folcloristiche, storiche, culturali e sportive, la valorizzazione e lo scambio di relazioni con altri gruppi in occasioni di manifestazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;**
- **Formare un gruppo di figuranti, sbandieratori, musicisti e danzatori che operino istituzionalmente nell'ambito di manifestazioni, parate, rievocazioni e cortei storici e costituire in prospettiva altri gruppi di artisti e/o figuranti affini che operino in sinergia con gli stessi, in modo da dar vita a eventi al fine di consolidare e sviluppare originali espressioni del territorio di appartenenza;**
- **Collaborare con associazioni, fondazioni, enti e soggetti pubblici o privati del territorio che si propongono finalità rievocative e/o celebrative di carattere storico, ed eventi di attualità riguardanti la comunità locale e gestire su incarico e/o per conto delle pubbliche amministrazioni iniziative sociali, sportive e/o culturali e privati;**
- **Svolgere attività istituzionali nel quadro di rievocazioni storiche o eventi d'attualità organizzate in altre città;**
- **Favorire la diffusione della cultura territoriale: Con riconoscimento e/o il premio “Lugnano e Medioevo” (o con altra denominazione) a personalità che si sono contraddistinte a vario titolo in ambiti sociali, culturali, scientifici, artistici, letterari, musicali, cinematografici e sportivi;**
- **Organizzare convegni, seminari, studi, conferenze, sfilate aventi ad oggetto la valorizzazione dei costumi e/o della memoria del territorio;**
- **Stimolare studi e ricerche delle antiche tradizioni sia nel campo artistico, sia nel campo musicale e/o sociale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o patrimoniali di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organismo di Amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.**

ART. 3 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, con scadenza fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte i signori Bracolini Marco, Quattrone Giovanni, Monesi Silvia, Finistauri Clara, Santacroce Fiorella, i quali, riunitisi contestualmente, attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente : Bracolini Marco

Vice-Presidente : Quattrone Giovanni

Segretario : Monesi Silvia

Cassieri: Finistauri Clara, Santacroce Fiorella

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

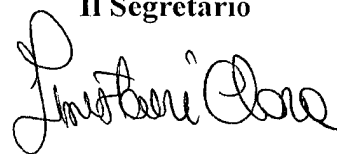
ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 19,30.

Il Presidente



Il Segretario



REGISTRATO A TERNI IL 18/04/2022

AL N. 966 MOD. 2

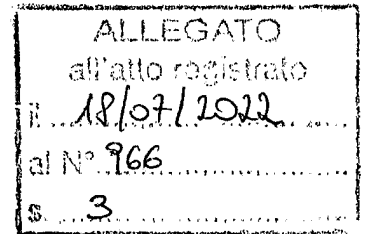
ATTO PRIVATO € 392,00


IL DIRETTORE PROVINCIALE
L'ADDETTO
Spataro Giovanni



STATUTO

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)



E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione " **Lugnano e Medioevo – Associazione di Rievocazione Storica**", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Lugnano in Teverina Piazza S. Maria n. 1, e con durata illimitata.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione " **APS - Ente del Terzo Settore-ETS**", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " **Lugnano e Medioevo – Associazione di Rievocazione Storica APS - Ente del Terzo Settore-ETS**".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

Art. 2 (Scopo, Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Promozione attraverso le espressioni folcloristiche, storiche, culturali e sportive, la valorizzazione e lo scambio di relazioni con altri gruppi in occasioni di manifestazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- Formare un gruppo di figuranti, sbandieratori, musicisti e danzatori che operino istituzionalmente nell'ambito di manifestazioni, parate, rievocazioni e cortei storici e costituire in prospettiva altri gruppi di artisti e/o figuranti affini che operino in sinergia con gli stessi, in modo da dar vita a eventi al fine di consolidare e sviluppare originali espressioni del territorio di appartenenza;
- Collaborare con associazioni, fondazioni, enti e soggetti pubblici o privati del territorio che si propongono finalità rievocative e/o celebrative di carattere storico, ed eventi di attualità riguardanti la comunità locale e gestire su incarico e/o per conto delle pubbliche amministrazioni iniziative sociali, sportive e/o culturali e privati;
- Svolgere attività istituzionali nel quadro di rievocazioni storiche o eventi d'attualità organizzate in altre città;
- Favorire la diffusione della cultura territoriale: Con riconoscimento e/o il premio "Lugnano e Medioevo" (o con altra denominazione) a personalità che si sono contraddistinte a vario titolo in ambiti sociali, culturali, scientifici, artistici, letterari, musicali, cinematografici e sportivi;
- Organizzare convegni, seminari, studi, conferenze, sfilate aventi ad oggetto la valorizzazione dei costumi e/o della memoria del territorio;
- Stimolare studi e ricerche delle antiche tradizioni sia nel campo artistico, sia nel campo musicale e/o sociale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e/o patrimoniali di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'Associazione può esercitare, a norma

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- Diffusione di notizie tendenziose e false circa la condotta dei componenti dell'Organo amministrativo può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- Con un numero massimo di 3 assenze ingiustificate alle assemblee.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Trascorsi almeno dieci anni dalla sua esclusione, l'associato escluso potrà presentare una nuova domanda di adesione al sodalizio. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. Il recesso ha effetto immediato. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e/o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, da istituirsi al conseguimento delle condizioni di legge.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di partecipazione, intervento e voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, con posta elettronica, sms o whatsapp contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti indicati sul libro degli associati. In caso di mancata comunicazione di convocazione da parte dell'associato, l'Associazione non potrà essere ritenuta responsabile del mancato avviso di convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il Presidente in carica lo ritenga opportuno. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti, sia dei lavori assembleari, che per l'elezione delle cariche associative;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendo la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il loro voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo amministrativo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- elegge il Presidente dell'Associazione al proprio interno.

L'Organo amministrativo è formato da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre), nominati dall'Assemblea con scadenza dalla carica alla data di approvazione del quarto bilancio annuale di esercizio successivo alla nomina, (la nomina amministrativa resta in carica 4 anni) e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori entrano 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando per ciascuno di essi: nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e la rappresentanza nell'Ente precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La carica di componenti dell'Organo di Amministrazione è gratuita.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca dalla carica, per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente o la rinomina dello stesso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale di conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi d altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente Art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire , anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari e contributi di natura non corrispettiva, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e termine al trentuno dicembre successivo. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene portato all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a secondo dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri;

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo volontaristico non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e/o di promozione sociale. L'attività

dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 18 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applicano quanto previsto dal D.Lgs 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Presidente



Il Segretario

